

## Bollo auto

[Introduzione](#)

[Pagamenti](#)

[Normativa](#)

[Controlli](#)

[Modulistica](#)

### Introduzione

La tassa automobilistica, detta bollo auto, è una tassa di possesso che è dovuta dai proprietari dei veicoli, dagli usufruttuari, dagli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in regime di solidarietà tra loro.

Dal 1 gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del medesimo contratto, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica.

La tassa automobilistica deve essere pagata a favore della Provincia Autonoma/Regione in cui risiede il proprietario del veicolo entro l'ultimo giorno del mese iniziale del nuovo periodo tributario, in un'unica soluzione per periodi fissi annuali, come prevede il D.M. 18 novembre 1998, n. 462 "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21/05/1955, n. 463.

La tassa è calcolata sulla base delle caratteristiche tecniche indicate sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento e il dovuto dipende dalla potenza del veicolo (espressa in Kilowatt o cavalli), dal tipo di veicolo e dalla classe di inquinamento (tariffe ridotte sono previste per gli Euro 5 e superiore, vedi in RIDUZIONI).

L'iscrizione del fermo del veicolo al PRA, disposto dall'Agente della riscossione, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, non sospende l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica.

Al fine di una migliore comprensione della normativa e per assolvere i relativi adempimenti i contribuenti possono richiedere qualsiasi informazione a:

#### Sportello Bollo Auto di Trentino Riscossioni

Lo sportello Bollo Auto, situato in via Jacopo Aconcio 6, è aperto al pubblico dal lunedì al mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 e giovedì dalle 9:00 alle 15:30 con orario continuato. Venerdì è chiuso.

Lo sportello telefonico, disponibile ai recapiti sotto indicati, è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.45.

**Numero Verde** 800901305 (attivo e gratuito da telefono fisso)

**Telefono** + 39 0461 495511 (attivo anche da cellulare)

**Fax** + 39 0461 495510

[bolloauto@trentinoriscossionispa.it](mailto:bolloauto@trentinoriscossionispa.it)

#### Sportello ACI

**Numero telefonico: 0461-016950**

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00

da telefono cellulare secondo le condizioni applicate dal singolo gestore

**Numero fax: 0461-016951**

[richiedi assistenza](#)

**Informazioni riguardanti la tassa sono disponibili anche nei siti:**

- <http://www.aci.it>
- <http://www.up.aci.it/trento>
- <http://www.agenziaentrate.it/ilwvcm/connect/Nsi/Servizi/Bollo+Auto/Calcolo/>

#### SERVIZIO SMS (RICORDA LA SCADENZA)

E' attivo il servizio che permette di ricevere gratuitamente l'avviso di scadenza della tassa automobilistica via SMS sul telefono cellulare e via E-MAIL. Il servizio è attivo per le persone fisiche residenti in provincia di Trento, limitatamente ai veicoli con modalità di pagamento annuale.

Non può quindi essere utilizzato per i veicoli con modalità di pagamento quadrimestrale (es. autocarri, trattori stradali, veicoli adibiti a noleggio senza conducente). Attenzione! Chi si iscrive a questo servizio non riceverà l'equivalente nota informativa inviata a mezzo posta ordinaria (nota di cortesia).

Per effettuare l'iscrizione clicca **QUI**

**CHI DEVE PAGARE**

Sono tenuti a pagare la tassa automobilistica i residenti nella Provincia autonoma di Trento che risultano intestatari di veicoli , nell'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa stessa.

In caso di compravendita , la data di scadenza del bollo non varia, pertanto se alla data della compravendita il bollo non risulta ancora scaduto, l'acquirente deve semplicemente pagarlo alla scadenza successiva.

Per l'auto acquistata usata presso un rivenditore che ha attivato il regime di esenzione , si debbono applicare le medesime regole valide per l'immatricolazione delle auto nuove.

Nel caso in cui un autoveicolo venga venduto nel periodo compreso fra la data di scadenza della tassa automobilistica ed il termine ultimo per il rinnovo di pagamento, obbligato al versamento della tassa è l' acquirente .

Nel caso di acquisto del veicolo presso un rivenditore, che abbia attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, valgono le medesime regole stabilite per i veicoli di nuova immatricolazione (si veda la sezione "Il primo bollo per l'auto nuova").

Gli intestatari di veicoli sottoposti a fermo amministrativo c.d."fiscale" (art. 86 D.P.R. n. 602/1973), sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica eventualmente non versata. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 47/2017 ha chiarito che il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione (c.d. fermo "fiscale") NON ha effetto interruttivo sull'obbligo di pagamento della tassa automobilistica. Solamente il fermo amministrativo disposto dall'autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale (art. 214 D.Lgs. 285/1992) fa venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

**QUANDO PAGARE**

La tassa automobilistica deve essere pagata entro la fine del mese successivo a quello di scadenza (ad es. si paga entro la fine del mese di maggio il bollo con scadenza aprile).

In caso di prima immatricolazione, in Provincia di Trento è sempre possibile pagare il "primo bollo" entro la fine del mese successivo all'immatricolazione.

Se l'ultimo giorno utile per pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

**QUANTO PAGARE - AUTOVEICOLI**

TARIFFE ORDINARIE

VEICOLI ECOLOGICI

AUTO NUOVA

AUTO USATA

**1. POTENZA ESPRESSA IN KW** Se la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in kW (kilowatt), da individuare sulla carta di circolazione del veicolo nella sez. 2 riquadro motore, i kW vanno moltiplicati, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi riportati rispettivamente - per categoria di veicoli e periodicità - nella sottostante tabella.

**2. POTENZA ESPRESSA IN CV** Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i kW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in CV (cavalli vapore), indicata nella pagina 2 o 3 della carta di circolazione, per gli importi riportati nella medesima tabella sottostante.

Dal primo gennaio 2007 sono in vigore le tariffe approvate con la legge finanziaria dello Stato per il 2007 (L. 27/12/2006 n° 296) che tengono conto della classe di inquinamento Euro 0, Euro 1, 2, 3 e 4.

**TARIFFE:**

TIPO DEL VEICOLO	Valore annuo del kW espresso in euro		Valore annuo del CV espresso in euro 1 CV = 0,736 kW	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
<b>1) AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:</b>				
EURO 0 Fino a 100 kW o 136 CV	3,00	3,09	2,21	2,27

EURO 0 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	4,50	4,59	3,31	3,78
EURO 1 Fino a 100 kW o 136 CV	2,90	2,99	2,13	2,20
EURO 1 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	4,35	4,48	3,20	3,30
EURO 2 Fino a 100 kW o 136 CV	2,80	2,88	2,06	2,12
EURO 2 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	4,20	4,33	3,09	3,19
EURO 3 Fino a 100 kW o 136 CV	2,70	2,78	1,99	2,05
EURO 3 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	4,05	4,17	2,98	3,07
EURO 4 e EURO 5 Fino a 100 kW o 136 CV	2,58	2,66	1,90	1,96
EURO 4 e EURO 5 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	3,87	3,99	2,85	2,94
EURO 5 a partire dal 2013 riduzione del 20% rispetto alle tariffe EURO 4				
EURO 6 a partire dal 2019 riduzione del 24% rispetto alle tariffe EURO 4				
<b>2) AUTOBUS:</b>	2,94	3,03	2,16	2,23
<b>3) AUTOVEICOLI SPECIALI:</b>	0,43	0,44	0,32	0,32

**Le nuove tariffe non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione. Per tali veicoli pertanto si applicano le seguenti tariffe.**

CLASSE	Potenza in	Euro per 4 mesi	Euro per 8 mesi	Euro per 12 mesi
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO PERSONE E COSE	KW	=	=	2,58
	CV	=	=	1,90
AUTOBUS	KW	1,01	2,02	2,94
	CV	0,74	1,49	2,17
AUTOVEICOLI SPECIALI (ES.: AUTOCARAVAN, MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI)	KW	0,146	0,293	0,426
	CV	0,108	0,216	0,314
MOTOCICLI FINO A 11 KW CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	TASSA FISSA	-	-	19,11
MOTOCICLI SUPERIORI A 11 KW	KW	-	-	19,11 (Fisse) + 0,88 per ogni kilowatt

L'importo risultante a seguito del calcolo va arrotondato all'unità di Euro inferiore se la parte decimale dell'importo dovuto è inferiore a 50 cents, all'unità di Euro superiore negli altri casi.

Per i veicoli che, pur immatricolati e reimmatricolati come autocarri, presentino codice carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassazione è effettuata in base alla potenza effettiva dei motori.

Rimangono in vigore le esenzioni e le riduzioni previste dalla precedente normativa.

Il primo bollo deve essere pagato entro l'ultimo giorno del mese d'immatricolazione (rilevata da carta di circolazione o dal foglio di via rilasciati dalla Motorizzazione). Se però l'immatricolazione è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, il termine di pagamento è l'ultimo giorno del mese successivo.

In ogni caso, **IL MESE D'IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO** (anche nel caso limite dell'immatricolazione avvenuta l'ultimo giorno del mese).

La Legge Provinciale 27 dicembre 2011 n. 18 (Legge Finanziaria Provinciale 2012), introducendo il comma 3-bis alla Legge Provinciale n. 10/1998, ha disposto che "Fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo per l'intero periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo, purchè il versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all'immatricolazione."

La disposizione in questione ha la finalità di non considerare sanzionabili i soggetti passivi nel caso di pagamento del primo bollo entro il termine (mese successivo all'immatricolazione) previsto dalla norma. La norma provinciale consente, con decorrenza 2012, di individuare la scadenza del pagamento del primo bollo nel mese successivo, a prescindere dalla decade in cui è avvenuta l'immatricolazione. Conseguentemente, nessun aggravio verrà richiesto ai soggetti passivi, né a titolo di sanzioni né di interessi.

La tassa è dovuta per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre per le autovetture con potenza superiore ai 35 kW. Per le autovetture con potenza fino a 35 kW e per tutti i motoveicoli va effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Per gli autocarri, gli autobus e gli autoveicoli speciali, va effettuato per un periodo minimo di due mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre.

Tabella per il calcolo del primo bollo				
Data immatricolazione Data atto notarile Data di annotazione al Pra di rientro in possesso	Auto fascia alta da 36 kW (o 48 CV)		Auto fascia bassa fino a 35 kW (o 47 CV) e motocicli superiori a 11kW	
	Scadenza	Mesi	Scadenza	Mesi
Gennaio	Dicembre	12	Luglio	7

Febbraio	Dicembre	<b>11</b>	Gennaio anno successivo	<b>12</b>
Marzo	Dicembre	<b>10</b>	Gennaio anno successivo	<b>11</b>
Aprile	Dicembre	<b>9</b>	Gennaio anno successivo	<b>10</b>
Maggio	Aprile anno successivo	<b>12</b>	Gennaio anno successivo	<b>9</b>
Giugno	Aprile anno successivo	<b>11</b>	Gennaio anno successivo	<b>8</b>
Luglio	Aprile anno successivo	<b>10</b>	Gennaio anno successivo	<b>7</b>
Agosto	Aprile anno successivo	<b>9</b>	Luglio anno successivo	<b>12</b>
Settembre	Agosto anno successivo	<b>12</b>	Luglio anno successivo	<b>11</b>
Ottobre	Agosto anno successivo	<b>11</b>	Luglio anno successivo	<b>10</b>
Novembre	Agosto anno successivo	<b>10</b>	Luglio anno successivo	<b>9</b>
Dicembre	Agosto anno successivo	<b>9</b>	Luglio anno successivo	<b>8</b>

Per l'auto acquistata usata occorre distinguere l'acquisto da un privato dall'acquisto presso un rivenditore autorizzato.

Nell'uno e nell'altro caso, se l'auto acquistata usata è coperta da bollo in corso di validità, il primo pagamento da parte dell'acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente bollo, con versamento da eseguire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

#### **calcola il bollo annuale in base ai kW**

Per l'auto acquistata usata presso un rivenditore che ha attivato il regime di esenzione, si debbono applicare le medesime regole valide per l'immatricolazione delle auto nuove.

#### **QUANTO PAGARE - MOTOVEICOLI**

CICLOMOTORI

MOTOCICLI

MOTOCICLI NUOVI

QUADRICICLI

L'importo della tassa di circolazione per i ciclomotori (veicoli fino a 50 cm cubici di cilindrata) è di Euro 19,11.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio e può avvenire presso gli uffici postali, a mezzo apposito bollettino, e presso le rivendite di tabacchi abilitate indicando il **n. di telaio** del veicolo.

Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore.

In qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre).

Resta fermo l'obbligo di esibire il contrassegno di pagamento su richiesta degli organi preposti al controllo su strada. Non c'è però obbligo di conservarlo per gli anni successivi.

Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli organi di controllo e comportano l'irrogazione di una sanzione.

Non si è tenuti al pagamento della tassa per i ciclomotori che, nel corso dell'intero anno solare, rimangono completamente inutilizzati, senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.

Dal primo gennaio 2007 sono in vigore le nuove tariffe per i motocicli approvate con D.L. 3/10/2006 nr. 262, convertito con la L. 24/11/2006 nr. 286, che tengono conto della classe di inquinamento Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

<b>Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche</b>	<b>Tariffe</b>
<b>EURO 0</b>	Fino a 11 kw euro 26. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza
<b>EURO 1</b>	Fino a 11 kw euro 23. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto,

	sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza
<b>EURO 2</b>	Fino a 11 kw euro 21. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza
<b>EURO 3</b>	Fino a 11 kw euro 19,11. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza

[calcola il bollo annuale in base alla targa](#)

[calcola il bollo annuale in base ai kw](#)

Il pagamento va effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Per il calcolo dei mesi e della scadenza si veda la Tabella per il calcolo del primo bollo.

Il primo bollo deve essere pagato entro l'ultimo giorno del mese d'immatricolazione (rilevata da carta di circolazione o dalla carta provvisoria di circolazione rilasciate dalla Motorizzazione).

Se però l'immatricolazione è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, il termine di pagamento è l'ultimo giorno del mese successivo.

In ogni caso, **IL MESE D'IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO** (anche nel caso limite dell'immatricolazione avvenuta l'ultimo giorno del mese).

Esempio: se un motociclo Euro 3 di 15 kW è stato immatricolato il 10 maggio, il primo bollo deve essere pagato entro il 31 maggio, per un periodo di nove mesi, con scadenza GENNAIO dell'anno successivo. (Euro 19,11+ 0,073\*9 mesi\*15kW = Euro 29).

I quadricicli leggeri (cioè le microvetture con velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto inferiore a 350 kg) sono tecnicamente equiparati ai ciclomotori (hanno gli stessi limiti di velocità e cilindrata) e questo vale anche ai fini del bollo, per cui si applicano a questi veicoli le stesse regole illustrate poco sopra per i ciclomotori (vedere la sezione IL BOLLO PER I CICLOMOTORI). Tuttavia, dal 1° gennaio 2003, tali quadricicli sono soggetti ad una tariffa più alta rispetto a quella dei ciclomotori: 50 euro su tutto il territorio nazionale.

**Attenzione** : la tariffa di 50 euro si applica esclusivamente ai quadricicli leggeri. Per gli altri quadricicli (quelli che superano almeno uno dei tre requisiti necessari per entrare nella categoria dei "leggeri"), continuano a valere gli importi e le regole dei motocicli.

#### DOVE PAGARE

Dal 1° gennaio 2019, in attuazione dell'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art. 15, comma 5-bis, del DL 179/2012, il pagamento della tassa automobilistica va effettuato attraverso la piattaforma pagoPA, sistema sicuro e trasparente per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, gestito da soggetti autorizzati da Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) che permette di calcolare e pagare il bollo sulla Regione di competenza fiscale del veicolo.

PagoPA è il nuovo sistema nazionale dei pagamenti creato per il tramite dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), nell'ambito del complessivo processo di innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione, previsto dal Codice per l'Italia digitale (CAD). AgID ha introdotto la piattaforma denominata "Nodo nazionale dei pagamenti", per gestire in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, l'intero ciclo di vita dei pagamenti. Al "Nodo nazionale dei pagamenti" sono collegati, da un lato, obbligatoriamente, le pubbliche amministrazioni e, dall'altro, i soggetti, certificati da AgID, che offrono un servizio di pagamento (prestatori di servizi di pagamento, in breve PSP).

Per ulteriori informazioni: [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it)

La tassa automobilistica provinciale può essere pagata presso:

- [Delegazione Aci](#)
- [Agenzie pratiche auto](#)
- [Internet](#)
- [Home Banking](#)
- [Uffici Postali](#)
- [Tabaccai](#)

#### DELEGAZIONI DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Gli sportelli ACI abilitati alla riscossione sono:

CITTA'	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX
ARCO	VIA SANTA CATERINA 5	0464/516650	0464/544535
BORGIO VALSUGANA	VIA ROMA 3/B	0461/751172	0461/756644
DARZO	VIA MARINI 49	0465/685045	0465/685602
DIMARO	VIA GOLE 57	0463/974688	0463/974688
FONDO	PIAZZA SAN GIOVANNI 9	0463/831165	0463/831165
MEZZOLOMBARDO	VIA FIORINI 37	0461/602521	0461/650448
PERGINE VALSUGANA	VIA DANTE 81/G	0461/510824	0461/530746
PREDAZZO	PIAZZA SS FILIPPO E GIACOMO 11	0462/501354	0462/502692
PRIMIERO SAN MARTINO	VIA ISOLABELLA 17	0461/756764	0461/756644
ROVERETO	VIA PARTELI 19/C	0464/421046	0464/435091
TIONE DI TRENTO	VIA TRE NOVEMBRE 7	0465/321991	0465/328414
TRENTO	VIA BRENNERO 98	0461/433120	0461/433192
TRENTO	VIA LUNELLI 27	0461/827535	0461/421366

Con l'adesione a PagoPa da parte delle pubbliche amministrazioni il costo delle commissioni per l'operazione di pagamento è determinato dal prestatore di servizi di pagamento (PSP) e posto a carico dell'utente.

#### AGENZIE DI PRATICHE AUTO DEL CONSORZIO SERMETRA

Le agenzie abilitate alla riscossione sono:

CITTA'	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CELLULARE	TELEFONO	FAX
ARCO	MAC POINT S.R.L.	CIA CIMA TOFINO 5/C		0464/514721	
ARCO	AGENZIA NUOVO CENTRO - LEONARDI A. & C.	VIA MARCONI 23		0464/517347	0464/515049
LEDRO	OLIARI CONSULENZE E PRATICHE AUTO	VIA AMPOLA 63	340/4715768		
MEZZOLOMBARDO	AGENZIA ADIGE S.N.C.	VIA DEGASPERI 41		0461/601369	0461/601369
PINZOLO	AGENZIA RENDENA SRL	PIAZZA S. GEROLAMO 21/A	335/8753702	0465/503682	
RIVA DEL GARDA	AGENZIA PRAKTIKA S.A.S.	VIA MONTE ORO 5/B		0464/552180	0464/556396
ROVERETO	AMADORI S.N.C.	VIA MATTEO DEL BEN 3/B		0461/431551	0464/430935
TRENTO	POLO AUTOMOBILISTICO S.R.L.	VIA DI SPINI 14		0461/992477	0461/958565
TRENTO	DIDDISERVICE S.A.S.	VIA MALVASIA 20		0461/824355	0461/824880
TRENTO	L'AUTOPRATICA S.R.L.	VIA DEL LOGHET 14	346/2137691	0461/955014	
RONZONE	AUTO DAZ CONSULENZE DI STEFANO DAZ	VIA MALOSCO 5	346/0137733		

Con l'adesione a PagoPa da parte delle pubbliche amministrazioni il costo delle commissioni per l'operazione di pagamento è determinato dal prestatore di servizi di pagamento (PSP) e posto a carico dell'utente.

#### INTERNET

Il pagamento della tassa auto può essere effettuato accedendo direttamente alla piattaforma



Dal 1 gennaio 2018 è attivo il servizio denominato pagoBollo che è stato progettato e realizzato in collaborazione fra l'Agenzia per l'Italia Digitale e l'Automobile Club d'Italia (ACI), con il supporto del team per la trasformazione Digitale del Governo Italiano. Pago Bollo è un servizio completamente integrato con il sistema pagoPA e ne costituisce l'estensione funzionale specializzata alla gestione dei pagamenti relativi alla tassa automobilistica.

## HOME BANKING

Per poter utilizzare questa modalità di pagamento è necessario verificare con la propria banca la disponibilità del servizio.

## UFFICI POSTALI

Il pagamento presso gli uffici postali può essere effettuato:

- con procedura automatizzata on-line allo sportello, compilando l'apposito modulo disponibile presso tutti gli uffici. Il sistema di riscossione on-line garantisce il collegamento diretto all'archivio delle tasse automobilistiche;
- con bollettino di conto corrente postale numero 3384 intestato a TRENTINO RISCOSSIONI SPA-TASSE AUTO PROV. AUT. DI TRENTO prestando attenzione ad indicare in modo chiaro e leggibile la targa del veicolo, la tipologia di veicolo, la scadenza di pagamento, la copertura dei mesi di validità, le generalità ed il codice fiscale del proprietario del veicolo.

## TABACCAI

Al fine di garantire al contribuente la capillarità dei punti di riscossione il pagamento della tassa è consentito presso i tabaccai autorizzati.

## IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento Trentino Riscossioni Spa attiverà tutte le procedure previste dalla legge. Clicca [qui](#) per il dettaglio.

## Normativa

Legge istitutiva della tassa automobilistica provinciale e regolamento di esecuzione:

- [art. 4 della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10:](#)
- [D.P.G.P. 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg.](#)

## DISABILI

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale particolari categorie di soggetti disabili in presenza di determinati requisiti. L'esenzione può riguardare autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporto specifico, motocarrozette, motocicli, motoveicoli per trasporto specifico.

### Requisiti: 1. Esenzione a favore di disabili con ridotte capacità motorie (art. 8 L. 27.12.1997, n. 449)

- a. cilindrata: fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.
- b. adattamento del veicolo: l'esenzione riguarda i veicoli adattati in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti dei disabili che li utilizzano. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale; l'esenzione spetta anche per i veicoli adattati per l'accompagnamento dei portatori di handicap.
- c. Intestatario del veicolo: il veicolo deve essere intestato ai portatori di handicap o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico. Per fiscalmente a carico si intende un soggetto portatore di handicap che non abbia reddito annuo superiore ai 5.500.000 lire (pensioni o indennità relative all'handicap non fanno reddito). Pensioni di anzianità costituiscono reddito. Se il disabile possiede più veicoli adattati, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione). L'esenzione non è riconosciuta nel caso in cui il veicolo sia cointestato al disabile e ad altri soggetti.

### 2. Esenzione a favore di non vedenti o sordomuti (art. 50 della L. 21.11.2000, n. 342)

- a. cilindrata: fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.
- b. intestatario del veicolo: il veicolo deve essere intestato ai portatori di handicap o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico. Per fiscalmente a carico si intende un soggetto portatore di handicap che non abbia reddito annuo superiore ai 5.500.000 lire (pensioni o indennità relative all'handicap non fanno reddito). Pensioni di anzianità costituiscono reddito. Se il disabile possiede più veicoli adattati, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione). L'esenzione non è riconosciuta nel caso in cui il veicolo sia cointestato al disabile e ad altri soggetti.
- c. non è richiesto alcun adattamento tecnico del veicolo.

### 3. Esenzione a favore di soggetti con handicap psichico o mentale (art. 30, c. 7, della L. 388/2000)

- a. cilindrata: fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.
- b. gravità: l'handicap deve essere di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
- c. intestatario del veicolo: il veicolo deve essere intestato ai portatori di handicap o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico. Per fiscalmente a carico si intende un soggetto portatore di handicap che non abbia reddito annuo superiore



ai 5.500.000 lire (pensioni o indennità relative all'handicap non fanno reddito). Pensioni di anzianità costituiscono reddito. Se il disabile possiede più veicoli adattati, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione). L'esenzione non è riconosciuta nel caso in cui il veicolo sia cointestato al disabile e ad altri soggetti.

d. non è richiesto alcun adattamento tecnico del veicolo.

#### 4. Esenzione a favore di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30, c. 7, della L. 388/2000)

a. cilindrata: fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.

b. gravità: invalidi con grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. La gravità dell'handicap è documentata dal verbale della commissione di cui alla L.104/92 art.3 comma 3.

c. intestatario del veicolo: il veicolo deve essere intestato ai portatori di handicap o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico. Per fiscalmente a carico si intende un soggetto portatore di handicap che non abbia reddito annuo superiore ai 5.500.000 lire (pensioni o indennità relative all'handicap non fanno reddito). Pensioni di anzianità costituiscono reddito. Se il disabile possiede più veicoli adattati, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione). L'esenzione non è riconosciuta nel caso in cui il veicolo sia cointestato al disabile e ad altri soggetti.

d. non è richiesto alcun adattamento tecnico del veicolo.

**Procedura per ottenere l'esenzione:** La domanda di esenzione deve essere presentata all'Ufficio provinciale dell'ACI di Trento - Via Brennero 98 - 38100 Trento, incaricato di curarne l'istruttoria per conto della Provincia e di provvedere alle successive comunicazioni ai richiedenti. I disabili che hanno presentato domanda di esenzione negli anni precedenti non sono obbligati a ripresentarla, se perdurano le condizioni di esonero. Devono essere invece comunicate tempestivamente all'ACI - Ufficio Provinciale di Trento - Via Brennero 98 - 38100 Trento, eventuali passaggi di proprietà o demolizioni inerenti al veicolo esentato.

Per il veicolo (uno solo) di cui si vuole ottenere l'esenzione deve essere presentata la seguente documentazione: copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari; copia della patente speciale (a meno che non si tratti di veicoli adattati per l'accompagnamento del disabile); copia del certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica locale, ai sensi della legge 104/92, da cui risulta che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

#### MODELLO PER LA RICHIESTA DI ESENZIONE

#### REQUISITI PER L'ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE

Normativa	Tipo di veicolo	Tipo di invalidità	Richiedente
ART. 8 LEGGE 27/12/1997 n. 449	Adattamento del veicolo Cilindrata fino a 2000 per benzina e 2800 per diesel	PROBLEMI MOTORI PERMANENTI	disabile che guida con patente speciale che prescrive gli adattamenti da riscontrare sul veicolo disabile fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo che deve essere adattato disabile senza patente intestatario del veicolo adattato al trasporto
ART. 50 LEGGE 21/11/2000 n. 342	NESSUN adattamento del veicolo Cilindrata fino a 2000 per benzina e 2800 per diesel	NON VEDENTI e SORDOMUTI	Sordomuti e non vedenti intestatari del veicolo Sordomuti o non vedenti che sono fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo
Art. 30 LEGGE 23 /12/2000 n. 388	NESSUN adattamento del veicolo Cilindrata fino a 2000 per benzina e 2800 per diesel	Soggetti con <b>handicap psichico o mentale</b> di gravità tale da avere determinato il riconoscimento <b>dell'indennità di accompagnamento</b> (ai sensi legge 104/92) o soggetti con <b>grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni</b> (art.30 c.7 L. 388/00)	Condizione essenziale per fruire dell'esenzione è che i <b>mezzi siano intestati ai portatori di handicap o ai familiari cui essi sono fiscalmente a carico</b> .

## **FURTO E DEMOLIZIONE (art. 4 comma 6bis LP 11.09.1998, n. 10)**

L'obbligo del pagamento della tassa automobilistica viene meno in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esenzione spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento e che, entro 60 giorni dalla consegna o dal furto, sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. E' ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta.

Esempio: scadenza della tassa dicembre 2006. a) se il furto regolarmente denunciato o la demolizione ufficialmente certificata sono avvenuti entro il 31 gennaio 2007 (termine di pagamento), la tassa automobilistica non è dovuta ed è possibile chiedere il rimborso dell'intero importo eventualmente già versato. b) se il furto o la demolizione sono avvenuti il 1° febbraio 2007 (quando il termine di pagamento è il 31 gennaio), la tassa automobilistica è dovuta per l'intero periodo tributario.

La Legge Provinciale 27 dicembre 2011 n.18 (Legge Finanziaria provinciale 2012) ha modificato il comma 3 dell'art. 4 della L.P. 11/09/1998 n.10, in maniera tale da prevedere che, con regolamento, possano essere previsti nuovi casi e modalità di rimborso. Con delibera di Giunta Provinciale sono state autorizzate le modifiche al regolamento della tassa auto per prevedere i rimborsi parziali. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 dicembre 1998, n.42-114/leg è inserito l'art. 7 bis rubricato rimborso parziale.

Questa nuova ipotesi di rimborso trova applicazione nei casi di:

- rottamazione, certificata ai sensi del DLgs. 209/2003 e successive modificazioni;
- esportazione all'estero;
- perdita di possesso per furto

I periodi tributari interessati sono quelli decorrenti da gennaio 2013; sono altresì ricomprese le periodicità a cavallo d'anno tra il 2012 ed il 2013, se interessate da eventi interruttivi verificatisi dal 1° gennaio 2013.

I periodi tributari devono essere di competenza della Provincia Autonoma di Trento.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.

## **VEICOLI STORICI**

### **1. Veicoli ultratrentennali**

L'art. 63 della Legge n. 342/2000, così come modificata dall'art. 1, comma 666 della Legge n. 190/2014, stabilisce che sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui compiono il 30° anno dalla data di costruzione, o in mancanza di tale informazione dalla data di prima immatricolazione. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli

### **2. Veicoli ultraventennali**

L'art. 1 comma 666 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) intervenendo sull'art. 63 della L. n. 342/2000 ha abrogato i commi 2 e 3 del medesimo articolo sopprimendo il regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli e i motoveicoli ventennali di interesse storico e collezionistico. La Legge Provinciale 3 giugno 2015, n. 9 " Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)" , ha integrato l'art. 4 della Legge Provinciale n. 10/1998 prevedendo al comma 6 sexies che:

*dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri:*

- Automotoclub storico italiano;
- storico Lancia;
- italiano Fiat;
- italiano Alfa Romeo;
- storico Federazione motociclistica italiana;
- registro storico dell'Automobile club d'Italia.

*In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.*

## **Procedura per ottenere l'esenzione**

I proprietari dei veicoli di età compresa tra i 20 e i 30 anni dovranno inviare all'ACI, in via Brennero 98 – 38122 Trento la seguente documentazione:

- modello di richiesta compilato (dove viene indicato che il proprio veicolo beneficia delle agevolazioni previste dall'art. 4, comma 6-sexies L.P. 11/9/1998 n.10 )
- copia del certificato di iscrizione in uno dei registri succitati

- copia della carta di circolazione;

**A decorrere dal 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 63 della L. n. 342/2000 e dell'introduzione del comma 6 sexies all'art. 4 della L.P. n. 10/1998, anche i motoveicoli (così come previsto per le autovetture) per beneficiare del regime di esenzione devono essere in possesso del certificato di iscrizione rilasciato da uno dei registri sopra indicati.**

#### **VEICOLI CONSEGNATI A RIVENDITORI AUTORIZZATI (art. DL 953/1982)**

Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli usati consegnati alle imprese autorizzate alla rivendita di veicoli, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

**Requisiti:** Ai fini del riconoscimento dell'esenzione i rivenditori autorizzati devono inviare ai Delegati Aci o alle Agenzie Sermetra autorizzati entro il mese successivo ai quadrimestri di riferimento (gennaio - aprile; maggio - agosto; settembre - dicembre) l'elenco dei veicoli presi in carico e l'elenco dei veicoli rimessi in circolazione nel suddetto quadrimestre. Il programma denominato "Rivendi", idoneo per la comunicazione dei dati da parte dei concessionari, è messo a disposizione gratuitamente dal Ministero delle Finanze.

Entro lo stesso termine i rivenditori autorizzati devono versare un diritto fisso di 1,55 euro per ogni veicolo incluso nell'elenco. La ricevuta deve essere allegata all'elenco inviato. Il diritto fisso di € 1,55 a veicolo deve essere versato, con unico versamento, sul conto corrente postale sul conto corrente postale n. 84671502 intestato a Trentino Riscossioni S.p.A. con la seguente causale: diritto fisso tasse automobilistiche, specificando quadrimestre e anno di riferimento. Si ricorda che il diritto fisso è dovuto solo ed esclusivamente per i veicoli presi in carico.

**Decorrenza dell'esenzione:** L'esenzione ha valore dal primo periodo fisso successivo alla data di spedizione. In caso di passaggio di un veicolo in regime di esenzione o sospensione ad un concessionario, la sospensione ha effetto immediato (cioè segue il precedente regime di esenzione senza soluzione di continuità) se l'entrata in sospensione è effettuata entro 24 ore dall'acquisto

**Modalità di consegna al concessionario e conseguenze per il proprietario:** Ai fini dell'esenzione il veicolo può essere consegnato al rivenditore sulla base di una procura a vendere oppure può essere venduto al concessionario. Nel caso di consegna del veicolo sulla base di una procura a vendere (atto notarile), il rivenditore non diventa intestatario del veicolo, ma è solo incaricato a rivendere ad un terzo il veicolo ritirato. In tal caso è bene accertarsi che il rivenditore segua la procedura prevista per la richiesta di sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e che venga trascritto al PRA il successivo passaggio di proprietà. In caso contrario il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al PRA e, pertanto, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo tra cui l'avvenuto pagamento del bollo auto. Nel caso di vendita del veicolo al rivenditore (atto di vendita), il cedente (vecchio proprietario) non ha invece nessuna forma di responsabilità connessa al veicolo.

#### **VEICOLI INTESSTATI AD ASSOCIAZIONI ONLUS (art. 17 DPR n. 39/1953, D.P.G.P. 2 aprile 2002, n. 6-96/Leg.)**

Il D.P.R. 05.02.1953, n. 39, all'art. 17, elenca tutti i veicoli che possono godere dell'esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica. Alla lett. F sono inseriti "gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti d'apposita licenza".

Ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa, fra gli autoveicoli elencati alla lettera f) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, si intendono compresi gli autoveicoli adattati per il trasporto di persone bisognose di cure, di proprietà di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cooperative sociali e di associazioni senza scopo di lucro

Per ottenere l'esenzione deve presentata domanda di esenzione all'ACI di Trento - Via Brennero 98 - 38100 Trento

L'Associazione inoltre è tenuta a comunicare l'eventuale vendita, radiazione o perdita di possesso del veicolo, evento che determina la fine dell'esenzione.

#### **ECOINCENTIVI**

**ECOINCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA PROVINCIALE** La legge finanziaria provinciale per il 2011 (L.P. 27 dicembre 2010, n.27) ha introdotto l'esenzione per il triennio 2011-2013 per i veicoli con sistema di alimentazione a metano, gpl, elettrico, pur dotati di serbatoio a benzina di qualsiasi capacità, immatricolati nuovi dal 29/12/2010. La legge finanziaria provinciale per il 2012 è intervenuta a modificare l'esenzione introdotta con la finanziaria dell'anno precedente. In particolare, il periodo agevolato è stato esteso a 5 anni, da calcolare quali 60 mesi di calendario, analogamente a quanto previsto per i veicoli esclusivamente elettrici dall'art. 20 del DPR 5/2/53 n. 39. Per assicurare omogeneità e semplicità amministrativa, ai fini della gestione del ruolo dei veicoli che godono della nuova agevolazione provinciale, fatte salve le problematiche relative al passaggio tra regioni, trovano applicazione le medesime regole applicabili all'esenzione prevista dalla normativa nazionale citata.

I titolari dei veicoli immatricolati nuovi tra il 29 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2010 che, in base alla precedente disciplina, erano tenuti a versare il primo bollo, saranno rimborsati

La legge finanziaria provinciale per il 2013 (L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, art. 13) è intervenuta aggiungendo al comma 6-ter dell'art. 4 della L.P. 10/1998 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'esenzione verrà applicata per i primi 5 anni ai veicoli immatricolati nuovi.

Ai sensi della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, si intende per "veicolo elettrico ibrido" un veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione

dell'energia installate a bordo:

a) un carburante di consumo;

b) un dispositivo di accumulazione dell'energia elettrica (ad esempio batteria, condensatore, volano/generatore ecc).

## RIDUZIONI

La delibera della Giunta Provinciale n. 2866 del 27/12/2012, con la quale è stata data attuazione al comma 5 dell'art. 4 della L.P. n. 10/1998, così come sostituito dall'art. 13 della L.P. n. 25/2012, ha disposto la riduzione del 20% delle tariffe della tassa automobilistica provinciale per gli autoveicoli appartenenti alla classe di inquinamento Euro 5 e superiore, a decorrere dai versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2013.

**Modalità di applicazione** : La riduzione si applica alla tariffa annua unitaria prima della moltiplicazione per i kW o Cv. L'eventuale sovrattassa diesel va aggiunta all'importo già ridotto.

TIPO DI VEICOLO	AMMONTARE DELLA RIDUZIONE
Autoveicoli appartenenti alla classe di inquinamento Euro 5 e superiore, a decorrere dai versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2013.	del 20%
Autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentati <b>esclusivamente</b> a gpl o a gas metano, se dotati di meccanismi conformi alle direttive n.91/441, 91/542 e successive modificazioni.	del 75%
Autoveicoli azionati con motore elettrico	del 75% la riduzione si applica decorso il quinquennio di esenzione di cui all'art. 20 T.U. 39/53
Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza	del 75%
Autovetture adibite a noleggio di rimessa	del 50%
Autovetture adibite a scuola guida	del 40%
Autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e al servizio pubblico di linea.	di un terzo (33,33%)
Autoveicoli adibiti al trasporto di latte, di carni macellate fresche, immondizie, generi di monopolio e carribotte per la vuotatura dei pozzi neri	del 50% <b>Non si applica agli automezzi tassati sugli assi, cioè con peso superiore alle 12 t.</b>
Autoveicoli per il trasporto di cose muniti, all'asse o agli assi motore, di sospensione pneumatica o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente	del 20%

## RIDUZIONE DELLA SOVRATTASSA DIESEL

Furgoni e doppi cabinati (con motore diesel non ecologico) per uso promiscuo, di proprietà di imprese e con portata netta non inferiore ai 6 quintali del 50%

Autovetture per servizio pubblico da piazza, per servizio di noleggio e di rimessa del 50%.

La sovrattassa diesel è stata abrogata dal 1° gennaio 2005.

## RIMBORSI

Il rimborso della tassa automobilistica può essere richiesto entro tre anni decorrenti dalla data del versamento (Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg Art. 7, comma 3). Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00 (art. 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7).

Viene concesso nei seguenti casi: - se è stato effettuato un doppio pagamento dal medesimo soggetto in relazione allo stesso veicolo; - se è stato effettuato un pagamento in eccesso; - se è stato effettuato un pagamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso. Alla domanda di rimborso deve essere allegato l'originale della ricevuta in caso di rimborso totale ovvero la copia in caso di rimborso parziale.

Ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.G.P. 21 dicembre 1998, n. 42-114-Leg è ammesso il rimborso parziale della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei seguenti eventi interruttivi del possesso:

a) rottamazione: demolizione certificata ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209; b) esportazione all'estero; c) perdita di possesso per furto. Tali eventi interruttivi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all'evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro.

Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a: Automobile Club d'Italia Via del Brennero 98 – 38100 Trento oppure presentate presso Delegazioni ACI e Agenzie Pratiche Automobilistiche SERMETRA

**ATTENZIONE:** A seguito dell'adozione dell'articolo 1, comma 847, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008 e fino al 31 dicembre 2018. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2019 il contribuente che ha effettuato erroneamente il pagamento della tassa automobilistica presso altra Regione/Provincia Autonoma, dovrà provvedere ad attivare presso quest'ultima la richiesta di rimborso del versamento e, contestualmente, versare quanto dovuto alla Provincia Autonoma di Trento.

## Controlli

### Accertamento

L'accertamento del regolare assolvimento della tassa automobilistica provinciale è svolto da Trentino Riscossioni S.p.A. a mezzo dei propri uffici o tramite l'affidamento a terzi anche sulla base di segnalazioni pervenute dagli organi istituzionalmente preposti al controllo.

In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento vengono attivate le procedure amministrative per il recupero della tassa non assolta.

Tramite ACI sono inviati ai contribuenti interessati delle comunicazioni denominate "avvisi bonari" per la soluzione bonaria dei versamenti che risultano non effettuati, ovvero effettuati in modo errato.

Ai contribuenti che in seguito all'invio dell'avviso bonario non hanno regolarizzato la propria situazione tributaria verrà notificata da Trentino Riscossioni S.p.A. l'ingiunzione fiscale.

I contribuenti che riceveranno l'ingiunzione fiscale possono regolarizzare la propria posizione pagando l'importo ivi indicato oppure, al fine di promuovere un riesame nel merito dell'atto, presentare deduzioni, su carta libera, sulla base delle quali la Società potrà provvedere in via di autotutela all'annullamento dell'atto qualora sussista l'illegittimità o l'infondatezza dello stesso ( art. 2 quarter del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656).

Inoltre, è facoltà del contribuente presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, alla Commissione tributaria di 1° grado di Trento, via Vannetti, 15, con le modalità indicate negli artt. 19 - 21 del D. Lgs. n.546/92. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa (art. 17 bis D. Lgs. 546/1992). Trascorsi 90 giorni senza che sia stato comunicato l'accoglimento del ricorso-reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, a pena di inammissibilità.

Si avverte che il ricorso non sospende la riscossione del tributo, salvo che, a seguito di domanda motivata proposta nello stesso ricorso o con successiva istanza, la Commissione Tributaria di 1° grado di Trento disponga la sospensione.

### Sanzioni

Per le violazioni delle norme relative alla tassa, si osservano le disposizioni dei decreti legislativi n. 471,472,473 del 18 dicembre 1997.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, oltre alla sanzione amministrativa, sull'importo della tassa sono dovuti, a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento, per ogni semestre maturato, gli interessi moratori calcolati nella misura prevista dall'art. 1 della L. 26 gennaio 1961, n. 29.

In caso di ravvedimento operoso, sull'importo della tassa non versata sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e del comma 1, dell'art. 11 bis della legge provinciale n. 3/2000, il contribuente ha diritto ad una riduzione della sanzione se regolarizza la sua posizione prima della notifica di atti impositivi.

Per poter beneficiare dell'istituto del ravvedimento è necessario effettuare il pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

**SANZIONI RIDOTTE** – art. 13 D.lgs 472/1997

**RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSI O RITARDATI  
VERSAMENTI, ART. 13 D.LGS 472/1997 ESTESO FINO ALLA  
NOTIFICA ATTO ACCERTAMENTO O CONTESTAZIONE SANZIONE  
O ISCRIZIONE RUOLO**

GIORNI DI RITARDO	SANZIONE
oltre i 90	3,75%
da 31 a 90	1,67%
da 16 a 30	1,50%
15	1,50%
14	1,40%
13	1,30%
12	1,20%
11	1,10%
10	1,00%
9	0,90%
8	0,80%
7	0,70%
6	0,60%
5	0,50%
4	0,40%
3	0,30%
2	0,20%
1	0,10%

## INTERESSI

Oltre alla tassa e alla sanzione vanno versati, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza, anche gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, nella misura del:

0,2% annuale dal 01/01/2016	D.M. 11/12/2015
0,1% annuale dal 01/01/2017	D.M. 07/12/2016
0,3% annuale dal 01/01/2018	D.M.13/12/2017
0,8% annuale dal 01/01/2019	D.M. 12.12.2018

## Modulistica

[Modello per esenzione pagamento: disabili](#)

[Modello per esenzione pagamento: veicoli storici](#)

[Modello di richiesta rimborso](#)

[Modello memoria ingiunzione fiscale](#)

[Dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di erede](#)